

PROTOCOLLO D'INTESA

FRA

LA REGIONE UMBRIA

IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Per la realizzazione dall'anno scolastico 2003/2004 di una offerta formativa
sperimentale di istruzione e formazione professionale, nelle more
dell'emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53.

PROTOCOLLO D'INTESA

FRA

LA REGIONE UMBRIA

IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
(di seguito denominato MIUR)

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(di seguito denominato MLPS)

- VISTO** l'Accordo quadro, sancito in Conferenza unificata il 19 giugno 2003, nel quale si conviene di realizzare, a partire dall'anno scolastico 2003/2004, nelle more dell'emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53, una offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale.
- CONSIDERATO** che il predetto Accordo quadro prevede, al punto 6, l'assunzione di specifiche intese da sottoscrivere tra ciascuna Regione, il MIUR e il MLPS, recanti le modalità, anche differenziate, con le quali sul territorio regionale sono attivati percorsi di istruzione e formazione professionale, per corrispondere e valorizzare le caratteristiche territoriali, nonché per l'integrazione delle risorse finanziarie e l'adeguamento degli strumenti operativi;
- RITENUTO** di dover offrire, a tutte le ragazze ed i ragazzi, la possibilità di completare il secondo ciclo proponendo nuove offerte di istruzione e formazione;
- VALUTATO** di procedere alla stipula della citata intesa tra la Regione Umbria, il MIUR e il MLPS

SI STIPULA

Articolo 1
(Finalità)

1. Le parti si impegnano, ai sensi della normativa vigente e nell'ambito dell'Accordo quadro di cui in premessa, a realizzare, a partire dall'anno scolastico 2003-2004, fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53, un'offerta formativa sperimentale di istruzione scolastica e formazione professionale rivolta alle ragazze ed ai ragazzi che, assolto l'obbligo scolastico, abbiano manifestato la volontà di interrompere la prosecuzione del proprio itinerario formativo nel percorso scolastico o intendano proseguirlo in quello della formazione professionale a decorrere dall'a. s. 2003-2004, attraverso l'attivazione di percorsi formativi di durata triennale che consentano loro sia di potenziare le capacità di scelta sia di acquisire competenze di base e competenze tecnico professionali,

riconoscibili come crediti anche al fine dei passaggi orizzontali tra i sistemi formativi e verticali all'interno degli stessi. Tale offerta formativa viene predisposta al fine di assicurare a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare competenze, conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, anche nell'ottica di una efficace e mirata azione di prevenzione, contrasto e recupero degli insuccessi e della dispersione scolastica e formativa.

Articolo 2 **(Tipologia dell'offerta formativa sperimentale)**

1. Nel territorio della Regione Umbria l'offerta sperimentale, di cui all'articolo 1 del presente protocollo, la cui titolarità è delle Istituzioni scolastiche, si sviluppa nell'ambito della scuola secondaria superiore, in modo integrato con il sistema della formazione professionale. Tale offerta introduce innovazioni didattiche, metodologiche ed organizzative attraverso l'attivazione di percorsi formativi integrati fra l'istruzione scolastica e la formazione professionale; essa si fonda sulla progettazione in comune di percorsi integrati, motivata dall'unificante obiettivo di assicurare il successo formativo a tutti i giovani, favorendo lo sviluppo personale di ciascuno, valorizzandone le caratteristiche, innalzandone i livelli culturali e favorendone l'acquisizione di competenze generali e specifiche. Al termine dei percorsi triennali i giovani conseguono, oltre alla promozione alle classi successive del corso di studi frequentato e, per l'istruzione professionale ed artistica, rispettivamente al diploma di qualifica e alla licenza artistica, anche l'attestato di qualifica professionale previsto dalla normativa vigente in materia di formazione professionale o, almeno, crediti per il suo conseguimento.

2. L'offerta di cui al comma 1 non si configura con caratteristiche di eccezionalità, bensì come modalità didattica ordinaria arricchita da un'offerta formativa metodologicamente innovativa, orientata a favorire processi di apprendimento diversi da quelli tradizionali con il ricorso alla flessibilità consentita alle Istituzioni scolastiche dalle norme richiamate all'articolo 3, comma 1.

3. I settori considerati dai percorsi integrati sono individuati sulla base dei fabbisogni professionali rilevati sul territorio.

4. L'offerta formativa è attuata attraverso la programmazione di interventi tenendo conto delle strutture e delle offerte formative presenti a livello territoriale ed è caratterizzata da:

- a) integrazione fra i sistemi mediante la progettazione congiunta dell'offerta, pari dignità nella gestione didattica, complementarietà nell'organizzazione, corresponsabilità piena dei soggetti formativi dei due sistemi quale presupposto per il riconoscimento dei crediti per i passaggi da un sistema all'altro e per la prosecuzione nell'istruzione scolastica e nella formazione professionale;
- b) metodologie didattiche per l'orientamento, al fine di arricchire il percorso formativo e valorizzare i processi di scelta dell'allievo in ingresso e in uscita dai percorsi;
- c) tutoraggio agli allievi, quale azione in particolare di sostegno all'apprendimento, ed al loro orientamento/riorientamento;
- d) circolazione delle esperienze tramite documentazione organica e sistematica dell'esperienza stessa;

e) individuazione di mirate azioni di accompagnamento rivolte agli allievi e alle loro famiglie, con particolare riferimento alle diverse possibilità di inserimento lavorativo o sviluppo del percorso scolastico e formativo, e ai docenti in relazione ad interventi comuni di formazione dei formatori.

Articolo 3 (Organizzazione didattica)

1. Le istituzioni scolastiche, d'intesa con gli organismi di formazione accreditati, programmano i percorsi integrati, avvalendosi della flessibilità didattica ed organizzativa di cui al DPR 275/1999 ed al D.M. 234/2000. L'insegnamento nel triennio è articolato in segmenti formativi espressi in termini di competenze certificabili al termine dei segmenti stessi. L'offerta formativa integrata, nel primo biennio, ha forte valenza orientativa e, nel terzo anno, carattere più professionalizzante, con l'obiettivo sia di potenziare le capacità di scelta sia di acquisire competenze di base e competenze tecnico professionali riconoscibili, al fine di consentire la prosecuzione sia nel percorso di istruzione che di formazione professionale ed anche al fine dei passaggi tra i sistemi formativi. Nell'ambito del percorso sperimentale si procede al reciproco riconoscimento dei crediti, allo scopo di consentire agli allievi la massima flessibilità in entrata e in uscita, tra i rispettivi sistemi formativi.

2. La realizzazione dei percorsi integrati per l'anno scolastico 2003-2004 si svolge in tutto il territorio regionale ed è attuata attraverso la sottoscrizione di apposite convenzioni fra le istituzioni scolastiche e i Centri di Formazione Professionale o Agenzie formative accreditate nell'obbligo formativo dalla Regione, in regola con l'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale della Formazione Professionale, con esperienze consolidate negli anni precedenti, dando priorità ai Centri di Formazione Professionale che hanno maturato un'esperienza pluriennale di attività formative rivolte ai giovani nella fascia dell'obbligo formativo, nonché di integrazione con i percorsi propri dell'istruzione.

3. Al fine di sviluppare percorsi motivanti e qualificati per gli studenti, che portino nel contempo all'acquisizione di crediti riconoscibili da entrambi i sistemi, le istituzioni scolastiche, nell'ambito della propria autonomia, possono utilizzare anche il curriculum nazionale obbligatorio per attivare metodologie didattiche non tradizionali finalizzate alla personalizzazione dei percorsi progettati e realizzati con gli organismi di formazione professionale. A tal fine le convenzioni di cui al comma 2 recepiscono, il progetto didattico, definito d'intesa fra i docenti dell'istruzione e della formazione professionale, che individua gli obiettivi formativi e le competenze indispensabili per proseguire, attraverso il riconoscimento dei crediti formativi acquisiti, nell'istruzione o nella formazione professionale.

4. Al fine di perseguire l'omogeneità delle procedure sul territorio regionale, nonché di facilitare il compito delle istituzioni scolastiche e degli organismi di formazione professionale, la Regione Umbria, d'intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale, elabora e rende disponibili apposite linee guida. .

Art.4 (Standard formativi minimi, certificazione e riconoscimento dei crediti)

1. Al fine di consentire il riconoscimento a livello nazionale dei titoli e delle certificazioni, nonché dei crediti formativi, acquisibili in esito ai percorsi formativi integrati, la Regione Umbria garantisce

l'adeguamento dei percorsi di cui al presente protocollo agli standard formativi minimi, a partire da quelli relativi alle competenze di base, definiti ai sensi del punto 4 dell'Accordo quadro.

2. La convenzione fra l'istituzione scolastica e l'organismo di formazione professionale relativa ai percorsi formativi integrati contiene la preventiva definizione fra le parti delle procedure per il riconoscimento dei crediti ai fini dei passaggi orizzontali tra i sistemi e verticali all'interno degli stessi, ferma restando l'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli organismi di formazione professionale.

Articolo 5 (Risorse)

1. Alla realizzazione degli interventi previsti dal presente protocollo concorrono in quota parte, per l'esercizio finanziario 2003, le risorse assegnate dal MIUR all'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria, pari a euro 158.844,92 a valere sul fondo di cui alla legge 440/97 per l'obbligo formativo, nonché le risorse messe a disposizione dal MLPS ed assegnate alla Regione Umbria, pari a euro 1.155.894 a valere sul capitolo 7022 del fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al fondo sociale europeo, di cui all'articolo 9, comma 5, della legge 19 luglio 1993, n. 236. Per quanto riguarda i successivi esercizi finanziari, si fa riferimento a quanto previsto dal punto 10 dell'Accordo quadro citato in premessa.

Articolo 6 (Accordi territoriali)

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dal presente protocollo, il successivo accordo tra la Regione Umbria e l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria definisce le modalità operative, come previsto al punto 8 dell'Accordo quadro, facendo altresì riferimento alle procedure per l'attivazione del partenariato istituzionale con le autonomie locali e del confronto con le parti sociali, secondo le modalità in atto nella Regione stessa e tenuto conto delle buone prassi già in atto per l'integrazione tra sistema scolastico e sistema formativo.

2. Inoltre, con gli stessi accordi territoriali, saranno definiti i criteri e le modalità per:

- a) il potenziamento e l'adeguamento delle anagrafe dei giovani tenuti all'assolvimento dell'obbligo formativo, a partire dai quattordici anni, anche in relazione agli adempimenti delle istituzioni scolastiche e dei servizi per l'impiego alle competenze delle Province;
 - b) l'utilizzo e la gestione delle risorse finanziarie complessivamente assegnate, destinando agli organismi di formazione professionale quelle regionali e alle istituzioni scolastiche quelle del MIUR;
 - c) l'integrazione delle risorse nazionali e regionali, ivi comprese quelle eventualmente messe a disposizione da soggetti pubblici e privati.
3. Le funzioni di indirizzo, monitoraggio e valutazione vengono assicurate nell'ambito della "Conferenza di Servizio permanente per l'attuazione del DLGS 112/98 in materia di istruzione e formazione professionale" istituita con D.G.R. n°1085 del 31/07/2002, composta da

rappresentanti della Regione dell'Umbria, dell'Ufficio scolastico regionale, delle Provincie, dell'ANCI, dei Sindacati scuola.

Articolo 7
(Monitoraggio e valutazione)

1. Gli interventi realizzati nel quadro del presente protocollo sono oggetto di monitoraggio e valutazione a livello regionale e nazionale secondo quanto previsto al punto 4 dell'Accordo quadro.

Roma, 1 agosto 2003

PER LA REGIONE UMBRIA	PER IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	PER IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
L'Assessore alla ricerca, politiche formative, politiche attive del lavoro, politiche sociali	Il Sottosegretario di Stato delegato	Il Sottosegretario di Stato delegato
f.to Gaia Grossi	f.to Valentina Aprea	f.to Pasquale Viespoli
_____	_____	_____